

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA SANITARIA DELLE STRUTTURE RICETTIVE E TERMALI E DEGLI AMBIENTI IN CUI VIENE SVOLTA L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

A) INVITO AI CONFIDI SELEZIONATI TRAMITE LA PROCEDURA APPROVATA CON DGR. N. 225/2020 A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI

B) CRITERI E MODALITA' PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE, L'ASSEGNAZIONE E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DA PARTE DEI CONFIDI SELEZIONATI

INDICE

TITOLO 1 - INVITO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE	Pag. 3
Articolo 1 - Obiettivo dell'invito	Pag. 3
Articolo 2 - Soggetti invitati a presentare la manifestazione di interesse	Pag. 3
Articolo 3 - Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse	Pag. 3
Articolo 4 - Contenuti delle manifestazioni di interesse	Pag. 3
Articolo 5 - Istruttoria e motivi di esclusione delle manifestazioni di interesse	Pag. 4
Articolo 6 - Obblighi a carico dei confidi	Pag. 5
TITOLO 2 - MODALITA' E CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE, L'ASSEGNAZIONE E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	Pag. 5
Articolo 7 - Soggetti ammessi al contributo e requisiti soggettivi di ammissibilità	Pag. 5
Articolo 8 - Interventi ammessi a contributo	Pag. 6
Articolo 9 - Spese ammissibili	Pag. 7
Articolo 10 - Periodo di eleggibilità e rendicontazione delle spese	Pag. 7
Articolo 11 - Tipologia e misura del contributo	Pag. 7
Articolo 12 - Dimensione minima dell'investimento	Pag. 7
Articolo 13 - Regime di aiuto	Pag. 8
Articolo 14 - Regole sulla cumulabilità dei contributi	Pag. 8
Articolo 15 - Procedimento di selezione delle domande, assegnazione ed erogazione dei contributi	Pag. 8
Articolo 16 - Dotazione finanziaria	Pag. 9
Articolo 17 - Controlli e revoche delle assegnazioni	Pag. 9
ALLEGATO - MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	Pag. 11

TITOLO 1

INVITO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Articolo 1

Obiettivo dell'invito

1. Obiettivo del presente invito è quello di stimolare la presentazione di manifestazioni di interesse per la gestione della procedura finalizzata alla selezione delle domande, all'assegnazione e alla erogazione, con le modalità e le procedure indicate nel successivo Titolo 2, di contributi finalizzati alla messa in sicurezza sanitaria dei locali aziendali al fine di prevenire ed evitare, all'interno degli stessi, i possibili contagi da virus Covid-19 tra i lavoratori e la clientela.

Articolo 2

Soggetti invitati a presentare la manifestazione di interesse

1. Sono invitati a presentare le manifestazioni di interesse le cooperative di garanzia e i consorzi fidi selezionati tramite le procedure definite nella Delibera di Giunta n. 225 del 23/03/2020.

Articolo 3

Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse

1. Le manifestazioni di interesse oggetto del presente invito dovranno essere compilate secondo il modello di cui all'Allegato A al presente documento, ed inviate alla stessa con PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it.

2. Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte digitalmente o in maniera autografa dal rappresentante legale del confidi. Qualora siano sottoscritte in maniera autografa alle stesse dovranno essere allegate le fotocopie del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

3. Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse entro le ore 13.00 del giorno 5 maggio 2020.

Articolo 4

Contenuti delle manifestazioni di interesse

1. Le manifestazioni di interesse, fatte salve le ulteriori eventuali informazioni richieste nel modulo predisposto dalla Regione, dovranno indicare seguenti elementi essenziali:

- i dati identificativi della cooperativa di garanzia o del consorzio fidi;
- l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale l'Amministrazione regionale trasmetterà tutte le comunicazioni;
- l'IBAN presso il quale la Regione provvederà a bonificare le risorse finanziarie necessarie per l'erogazione dei contributi;
- la dichiarazione di impegno a rispettare i criteri e le modalità per la selezione delle domande e l'erogazione dei contributi indicate nel Titolo 2 del presente documento;

- la dichiarazione di impegno a non praticare alcun costo a carico della Regione e dell'Impresa, relativamente all'attività di selezione delle domande ed erogazione dei contributi previsti nel presente documento;
- la dichiarazione di impegno all'effettuazione di tutti i controlli richiesti dalla normativa vigente in materia di concessione di contributi pubblici alle imprese, tra cui antimafia e regolarità contributiva dei richiedenti;
- la dichiarazione di impegno:
 - all'effettuazione - tramite il "Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)" istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGLIAI) dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015 - delle opportune verifiche finalizzate al controllo del non superamento, per le imprese interessate, del plafond de minimis concedibile di cui al Regolamento UE n. 1407/2013;
 - alla registrazione, nel medesimo Registro, degli aiuti concessi e all'acquisizione dei relativi Codici Concessione RNA – COR.
 - ad assegnare il contributo a fondo perduto:
 - ✓ esclusivamente in abbinamento al contributo in conto interessi e in conto garanzia previsto nella Deliberazione di Giunta n. 225/2020;
 - ✓ oppure – qualora il suddetto abbinamento non sia possibile per esaurimento delle risorse finanziarie destinate ai contributi in conto interessi e in conto garanzia – a fronte della stipula, a favore dell'impresa richiedente, di un contratto di finanziamento bancario avente le medesime caratteristiche indicate nella deliberazione di Giunta n. 225/2020 e che preveda, rispetto ai prezzi praticati sul mercato, una diminuzione del TAEG pari al 5,5%, qualora il finanziamento non sia riassicurato dal Fondo PMI, o al 4,5%, qualora il finanziamento sia riassicurato dal Fondo PMI.

Articolo 5

Istruttoria e motivi di esclusione delle manifestazioni di interesse

1. L'istruttoria delle manifestazioni di interesse verrà svolta dal Servizio Qualificazione delle Imprese della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e delle Imprese.

2. Costituiscono motivo di esclusione delle manifestazioni di interesse:

- a) la trasmissione della manifestazione al di fuori dei termini stabiliti nel precedente articolo 3;
- b) la mancata sottoscrizione, in forma autografa o digitale, della manifestazione di interesse da parte del legale rappresentante;
- c) il mancato utilizzo del modello predisposto dalla Regione e/o l'assenza delle dichiarazioni e degli impegni richiesti nel modello stesso.

Articolo 6

Obblighi a carico dei confidi

1. Le cooperative di garanzia e i consorzi fidi selezionati in base al presente invito sono tenuti, nello svolgimento della procedura di selezione delle domande, assegnazione ed erogazione dei contributi:

- a) a dare massima diffusione e informazione alle imprese in merito alle opportunità offerte dallo strumento agevolativo previsto nel presente documento;
- b) a valutare le domande di contributo secondo l'ordine cronologico di arrivo;
- c) a comunicare tempestivamente alla Regione tutte le criticità emerse nella gestione della procedura;
- d) a comunicare preventivamente e tempestivamente le variazioni della forma e della compagine societaria del Confidi e, in caso di liquidazione, le cause di scioglimento alla Regione;
- e) a depositare le risorse finanziarie assegnate e trasmesse a loro favore dalla Regione su un apposito conto corrente dedicato.

TITOLO 2

MODALITA' E CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE, L'ASSEGNAZIONE E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Articolo 7

Soggetti ammessi al contributo e requisiti soggettivi di ammissibilità

1. Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti dal presente documento le imprese che, al momento della domanda:

- a) **esercitano l'attività ricettiva alberghiera** in una delle strutture individuate nel comma 6, dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 16 del 28/07/2004;

N.B. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 della L.R. n. 16/2004 **sono strutture ricettive alberghiere** gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e i condhotel.

- b) **esercitano l'attività ricettiva all'aria aperta** in una delle strutture individuate nel comma 7, dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 16 del 28/07/2004;

N.B. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 della L.R. n. 16/2004 **sono strutture ricettive all'aria aperta** i campeggi, i villaggi turistici e i marina resort.

- c) **esercitano l'attività termale** in uno degli stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 323/2000;

N.B. **Gli stabilimenti termali** individuati nell'articolo 3 della Legge n. 323/2000 sono quelli che utilizzano per finalità terapeutiche acque minerali e termali, fanghi, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura, e autorizzati ai sensi della L.R. 32/1988 e successive modifiche e integrazioni e della deliberazione di Giunta regionale n. 218 del 14 febbraio 2005.

- d) **esercitano, anche in forma stagionale, una attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e/o bevande** ai sensi della vigente normativa (art. 2, comma 2 della L.R. n. 14/2003 e ss.mm e ii.);

N.B. Per attività di somministrazione pubblica di alimenti e bevande si intende l'attività di vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine. Tale attività deve essere svolta, a seguito della presentazione della SCIA o, nei casi previsti, della richiesta di autorizzazione, dai soggetti aventi i requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente.

2. Le imprese di cui al precedente comma 1 devono presentare, contestualmente, i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:

- a)** devono essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- b)** devono avere sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna;
- c)** devono possedere le dimensioni di micro, piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui all'allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014;
- d)** non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 160 e ss. della Legge Fallimentare), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- e)** i soci o coloro che ricoprono un incarico all'interno delle stesse non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o essere stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale né essere destinatari di tentativi di infiltrazione mafiosa;

N.B. L'assenza di misure di prevenzione e di tentativi di infiltrazione mafiosa verrà verificata attraverso l'acquisizione della comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii..

3. Le imprese di cui al precedente comma 1 devono inoltre avere richiesto il contributo in conto interessi e in conto garanzia previsto nella Deliberazione di Giunta n. 225/2020 oppure – qualora il suddetto contributo non sia concedibile per esaurimento delle relative risorse finanziarie messe a disposizione dei confidi – devono avere chiesto e/o ottenuto un finanziamento bancario avente le medesime caratteristiche indicate nella deliberazione di Giunta n. 225/2020 e che preveda, rispetto ai prezzi praticati sul mercato, una diminuzione del TAEG pari al 5,5%, qualora il finanziamento non sia riassicurato dal Fondo PMI, o al 4,5%, qualora il finanziamento sia riassicurato dal Fondo PMI.

Articolo 8

Interventi ammessi a contributo

1. Sono agevolabili gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza sanitaria dei locali dove si svolge l'attività di impresa finalizzati a prevenire ed escludere il rischio di contagio, tra i lavoratori e i clienti, del virus Covid-19. Tali interventi devono essere realizzati in strutture e/o in immobili situati nel territorio dell'Emilia-Romagna.

Articolo 9

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese relative:

a) all'acquisto, installazione e posa in opera di impianti, attrezzature e dispositivi che consentano di riattivare e di proseguire l'attività aziendale con la garanzia di adeguati livelli di protezione dei lavoratori e dei clienti e di adeguate condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative (ad es: sistemi di controllo della temperatura corporea, sistemi per regolare e controllare i flussi di ingresso, transito e uscita dei lavoratori e dei clienti, sistemi, impianti e attrezzature per la sanificazione e la disinfestazione dei locali aziendali, tunnel per la sanificazione, dispositivi per la protezione individuale ecc.).

b) all'acquisizione delle consulenze finalizzate al raggiungimento degli scopi indicati nella precedente lettera a). Le spese per l'acquisizione di tali consulenze sono riconosciute nella misura massima pari al 10% della spesa relativa alla voce di cui alla lettera a).

2. Non sono ammissibili le spese relative al pagamento dell'I.V.A., se recuperabile, e le spese per l'acquisto di beni e materiali di consumo.

Articolo 10

Periodo di eleggibilità e rendicontazione delle spese

1. Le spese indicate nell'articolo 9 per essere considerate ammissibili devono essere realizzate ed effettivamente quietanzate nel **periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020**.

2. Il termine ultimo per la rendicontazione delle spese realizzate e quietanzate è il giorno 28 febbraio 2021.

Articolo 11

Tipologia e misura del contributo

1. A fronte della realizzazione degli interventi e delle spese indicati negli articoli precedenti è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura pari al **80%** della spesa ammessa.

2. Il contributo complessivo erogabile, qualunque sia l'importo dell'investimento, non potrà comunque superare la somma di **€ 5.000,00**.

Articolo 12

Dimensione minima dell'investimento

1. Gli interventi agevolabili dovranno avere una dimensione di investimento non inferiore a **€ 2.000,00**.

2. La dimensione minima dell'investimento dovrà essere mantenuta e assicurata anche in fase di rendicontazione delle spese sostenute per la sua realizzazione. Pertanto, qualora a seguito delle verifiche istruttorie in merito alla rendicontazione delle spese sostenute dovesse risultare che quelle effettivamente ammesse sono inferiori a tale dimensione minima, il contributo assegnato sarà revocato.

Articolo 13

Regime di aiuto

1. I contributi previsti nel presente documento sono concessi nell'ambito del "**Regime de minimis**", così come disciplinato dal **Regolamento (UE) N. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 352/1 del 24/12/2013).

Articolo 14

Regole sulla cumulabilità dei contributi

1. I contributi previsti nel presente documento non sono cumulabili con le altre agevolazioni pubbliche eventualmente concesse sulle stesse spese previste nell'articolo 9.

Articolo 15

Procedimento di selezione delle domande, assegnazione ed erogazione dei contributi

1. **La procedura di selezione delle domande, assegnazione ed erogazione dei contributi prevede lo svolgimento delle seguenti fasi:**

a) le imprese indicate nell'articolo 7, richiedenti e/o beneficiarie di un finanziamento bancario avente le caratteristiche indicate nella Deliberazione di Giunta n. 225/2020, presentano al confidi prescelto - secondo le procedure e i modelli predisposti dallo stesso - una specifica richiesta di contributo a fondo perduto unitamente o ad integrazione della richiesta del contributo in conto interessi e in conto garanzia di cui alla Deliberazione di Giunta n. 225/2020 medesima;

b) il confidi che ha ricevuto le richieste da parte delle imprese provvede, attraverso l'applicativo web che sarà predisposto e comunicato dalla Regione, ad effettuare la **prenotazione del contributo**, indicando le ragioni sociali dei richiedenti e gli importi del finanziamento, delle spese da sostenere e del contributo richiesto; tale importo nei limiti della disponibilità della dotazione regionale, rimarrà nella disponibilità del confidi prenotante per 30 gg.;

c) entro 30 giorni dalla prenotazione il confidi, dopo aver effettuato l'istruttoria della domanda finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo al richiedente e dell'ammissibilità degli interventi e delle relative spese, provvede, attraverso lo stesso applicativo, alla **conferma della prenotazione**, indicando gli estremi della delibera bancaria di concessione del finanziamento e della delibera di concessione del contributo in conto interessi e in conto garanzia. Qualora entro tale periodo non avvenga la conferma, l'importo prenotato tornerà nella disponibilità di tutti i confidi e sarà disponibile per ulteriori operazioni;

d) entro le scadenze del 30 giugno 2020, del 30 settembre 2020 e del 30 novembre 2020, il Servizio Qualificazione delle imprese provvederà ad assegnare, impegnare e trasferire a ciascun confidi le somme necessarie per l'erogazione dei contributi ai destinatari finali sino a quel momento confermati;

e) prima della effettiva assegnazione dei contributi alle imprese ciascun confidi provvede:

- all'effettuazione - tramite il "Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)" istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGLIAI) dalla

Legge europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015 - delle opportune verifiche finalizzate al controllo del non superamento, per le imprese interessate, del plafond de minimis concedibile di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e alla registrazione, nel medesimo Registro, degli aiuti concessi e all'acquisizione dei relativi Codici Concessione RNA – COR;

- all'effettuazione dei controlli richiesti dalla normativa antimafia e dei controlli in merito alla regolarità contributiva dei richiedenti. L'esito negativo di tali controlli costituisce una condizione ostativa all'effettiva erogazione del contributo all'impresa richiedente;

f) a seguito degli esiti positivi delle verifiche richieste dalla normativa antimafia e relative alla regolarità contributiva il confidi provvede all'assegnazione, a favore delle imprese richiedenti, del contributo richiesto, nel rispetto del plafond de minimis effettivamente disponibile;

g) in seguito all'esame della documentazione di spesa presentata dall'impresa il confidi provvede alla erogazione dell'importo del contributo nella misura percentuale pari all'80% delle spese ritenute ammissibili e, in ogni caso, in misura non superiore a € 5.000,00.

h) entro la data del 30 aprile 2021 ciascun confidi provvede a trasmettere al Servizio Qualificazione delle Imprese una relazione finale sulla gestione complessiva della misura di agevolazione; qualora all'esito della chiusura delle operazioni dovessero residuare, sul conto corrente bancario dedicato, delle somme conseguenti ad eventuali economie di spesa, il confidi provvederà a resituire le stesse alla Regione con le modalità e nei termini da questa indicati.

Articolo 16

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria destinata alla erogazione dei contributi previsti nel presente provvedimento ammonta a complessivi **€ 3.000.000,00**, di cui:

- **€ 2.000.000,00** da destinare ai contributi per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta e alle strutture termali;
- **€ 1.000.000,00**, da destinare ai contributi per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 17

Controlli e revoche delle assegnazioni

1. La Regione si riserva la facoltà di svolgere in ogni momento, anche tramite incaricati esterni, tutti i controlli, anche a campione, finalizzati alla verifica del rispetto della procedura prevista nel presente documento e della regolarità nell'assegnazione ed erogazione dei contributi.

2. I confidi e le imprese beneficiarie sono tenuti a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese finanziate.

3. Nel caso in cui vengano verificate delle irregolarità che determinano la revoca dell'assegnazione dei contributi, i confidi sono tenuti ad espletare tutte le procedure legali e amministrative finalizzate al recupero delle somme già erogate ai beneficiari. Le somme recuperate potranno essere messe

a disposizione di ulteriori operazioni oppure, a richiesta della Regione, dovranno essere restituite a quest'ultima con le modalità e i termini da essa indicati, eventualmente maggiorate degli interessi legali maturati dalla data della loro effettiva erogazione.

